

NOTA SUL CONTENZIOSO EUTELIA/GIACOMINI, KARMA , LEONARDO.IT

Il contenzioso in oggetto trae origine dalla tutela del credito derivante da **contratto di compravendita di azioni One Italia s.p.a.** del 29.07.2007.

In virtù di tale contratto Eutelia cedeva:

al Sig. Walter Giacomini n. 1.411.205 azioni per il prezzo complessivo di € 4.954.475,00 con pagamento dilazionato nella forma che segue:

- € 990.895,00 al momento della stipula e cui veniva rilasciata quietanza con la firma dell'atto
- € 1.288.163,50 entro 12 mesi dalla stipula
- € 1.337.708,25 entro 18 mesi dalla stipula
- € 1.337.708,25 entro 24 mesi dalla stipula

a Leonardo.it s.r.l. n. 1.525.580 azioni per il prezzo complessivo di € 5.356.050,00 con pagamento dilazionato nella forma che segue:

- € 1.071.210,00 al momento della stipula e cui veniva rilasciata quietanza con la firma dell'atto
- € 1.392.573,00 entro 12 mesi dalla stipula
- € 1.446.133,50 entro 18 mesi dalla stipula
- € 1.446.133,50 entro 24 mesi dalla stipula

a Karma s.r.l. n. 1.411.205 azioni per il prezzo complessivo di € 4.954.475,00 con pagamento dilazionato nella forma che segue:

- € 990.895,00 al momento della stipula e cui veniva rilasciata quietanza con la firma dell'atto
- € 1.288.163,50 entro 12 mesi dalla stipula
- € 1.337.708,25 entro 18 mesi dalla stipula
- € 1.337.708,25 entro 24 mesi dalla stipula

Nel contratto veniva previsto che il pagamento del prezzo venisse garantito con pegno sulle stesse azioni compravendute. A tal fine le parti consegnavano al notaio autenticante le sottoscrizioni dell'atto i certificati azionari, con l'incarico di annotare sugli stessi e sul libro soci la cessione e i pegni, per poi restituirli ad Eutelia.

Evidenzio fin d'ora 2 questioni:

- nonostante il rilascio di quietanza da parte di Eutelia, gli importi che dovevano esser corrisposti al momento della stipula dell'atto, non sono, in relatà, mai stati corrisposti dagli acquirenti;
- i certificati azionari su cui dovrebbero essere annotati i pegni non sono nella disponibilità di Eutelia (come dovrebbero essere) e si ritiene siano attualmente in possesso dei debitori

Stante il mancato pagamento del prezzo, Eutelia, in data 02-06.07.2009 Eutelia aveva notificato alle controparti l'atto di compravendita munito di formula esecutiva e tra il 20-23.07.2009 ha notificato i primi atti di precetto alle controparti relativi alle rate scadute.

Di seguito elenco i procedimenti giudiziari che hanno fatto seguito:

TRIB. DI TIVOLI

Pignoramento mobiliare - azioni One Italia - RGE 1039/09 (in cui sono stati riuniti RGE 1117/09 e RGE 1118/09) – Trib. di Tivoli – G.E. Dott. Tropiano – PROCEDURA SOSPESA

Trattasi di processo esecutivo di pignoramento delle azioni di One Italia S.p.A. nei confronti dei 3 debitori, promosso da Eutelia in considerazione della costituita garanzia di pegno sulle azioni compravendute e del disposto dell'art. 2911 c.c..

Le vendite erano state fissate al 22.09.2010.

L'Avv. Pace ci ha comunicato che avrebbe notificato l'evento interruttivo e presumo che a tanto abbia provveduto prima dell'udienza del 22.09.2010.

Il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza del 22.09.2010, con provvedimento del 27.10.2010, ha rilevato che l'istituto dell'interruzione non si applica al processo esecutivo. Per quanto posso desumere dal provvedimento in questione, i debitori eseguiti avrebbero chiesto che fosse dichiarata l'improcedibilità dell'esecuzione. Il giudice ha sul punto dichiarato che gli stessi non erano legittimati ad avanzare tale istanza.

Il giudice dell'esecuzione conclude il proprio provvedimento rilevando che l'estinzione del processo esecutivo può avvenire per rinuncia agli atti o per inattività delle parti.

Probabilmente proprio allo scopo di comprendere se è interesse di Eutelia percorrere tale ultima strada ha rinviato "al fine del perfezionamento dell'eventuale causa di estinzione" all'udienza del 24.11.2010 ore 10:30.

A tale udienza il giudice ha disposto il rinvio al 15.12.2010 controparte ha richiesto di dichiarare improcedibile il pignoramento, stante l'assenza materiale dei titoli azionari che determina l'impossibilità di procedere alla vendita.

All'udienza del 15.12.2010 lato Eutelia si è chiesta la nomina di un custode dei beni pignorati, insistendo sulla bontà del pignoramento. Controparte ha reiterato la propria richiesta di declaratoria di inefficacia e/o inesistenza della procedura. Il giudice si è riservato.

A scioglimento della riserva assunta in udienza, ha dichiarato sospesa la procedura in attesa che si definisca il giudizio di opposizione promosso dai debitori.

Opposizione pignoramento azioni One Italia - RG 819/09 – Trib. di Tivoli – G.E. Dott.ssa Fanelli – non si ha evidenza della dichiarazione di interruzione – GIUDIZIO INTERROTTO E RIASSUNTO in data 20.01.2011 - Prossima udienza in data 26.09.2011

Le controparti hanno proposto 3 separati processi di opposizione agli atti esecutivi: RG 4321/09 (promosso da Leonardo.it), RG 4322/09 (promosso da Walter Giacomini), RG 4333/09 (Karma) – Trib. di Tivoli.

In data 12.11.2009 si è tenuta l'udienza cautelare ai fini della sospensione dell'esecuzione.

In tale udienza il giudice ha rigettato l'istanza delle controparti volta alla sospensione dell'esecuzione, al contempo, è stato evidenziato un vizio della procedura di pignoramento, in quanto il pignoramento dovrebbe avvenire nelle forme previste dall'art 1997 c.c. e 513 c.p.c. mediante l'apprensione materiale del titolo.

La fase di merito è stata introdotta dalle controparti con un unico atto che ha data luogo ad un'unica procedura (RG 819/09).

All'esito dell'udienza del 17.05.2010 (prima udienza nella fase di merito) erano stati concessi i termini ex art.183 c.p.c. e rinviato all'udienza del 06.12.2010.

In data 16.06.2010 è stato notificato l'evento interruttivo e in data 17.06.2010 è stato effettuato il deposito in cancelleria.

Non ci è giunta notizia da parte del precedente difensore di eventuali pronunce del giudice

Si evidenzia che, in ogni caso, stante la posizione esclusivamente di convenuta del procedimento, Eutelia non avrebbe interesse alla riassunzione.

Pervenuto provvedimento di rinvio di udienza , dal 06.12.2010 al 20.01.2011

Il giudizio è stato riassunto dalle controparti, attendiamo la notifica del ricorso in riassunzione.

Il giudice, su richiesta delle controparti ha fissato l'udienza del 26.09.2011, ore 9,30, per la riassunzione.

TRIB. DI ROMA

Pignoramento immobiliare - RG 1755/09 – Trib. di Roma – G.E. Dott.ssa Cavaliere – Il giudice non si è ancora pronunciato sull'interruzione

Trattasi di pignoramento immobiliare promosso da Eutelia su un appartamento (10 vani catastali) di proprietà per 1/3 del Sig. Walter Giacomini, sito in Roma, Corso Rinascimento 69.

Il pignoramento era stato eseguito e trascritto, il giudice avrebbe dovuto nominare il CTU e il custode.

In data 18.06.2010 è stato notificato l'evento interruttivo e in data 15.07.2010 è stato effettuato il deposito in cancelleria.

Allo stato attuale, il giudice non si è ancora pronunciato in merito.

Opposizione pignoramento immobiliare - RG 29750/10 – Trib. di Roma – G.E. Dott. Cottone – Eutelia non si è ancora costituita – GIUDIZIO RIASSUNTO – Prossima udienza 18.07.2011

Trattasi di giudizio di opposizione agli atti esecutivi, in seguito al pignoramento immobiliare.

La prima udienza è fissata per il 29.11.2010 ed Eutelia non si è ancora costituita.

Stante l'intervenuta dichiarazione di insolvenza (l'atto era stato notificato prima della dichiarazione), resta da valutare se non costituirsi e notificare semplicemente l'evento interruttivo ovvero costituirsi ai soli fini dell'interruzione.

All'udienza del 29.11.2010, ove non ci siamo costituiti (abbiamo inviato il fax con la comunicazione di interruzione), controparte ha richiesto che gli venisse concesso un termine per notificare l'atto introduttivo ad Eutelia S.p.A. in a.s.. Il giudice si è riservato di decidere.

A scioglimento della riserva il giudice ha dichiarato interrotta la procedura con provvedimento del 15.12.2010. In data 14.04.2011 è stato notificato ricorso per la riassunzione ad istanza di controparte. Il ricorso risulta depositato in data 09.03.2011.

TRIBUN. DI ROMA

Opposizione ai precetti - RG 58663/2009 (in cui è stato riunito RG 79656/09) – Trib. di Roma – G.E. Dott. Cottone – GIUDIZIO RIASSUNTO – **Prossima udienza 16.05.2011**

Trattasi di processo di opposizione all'esecuzione, promosso dalle controparti in data 04.08.2009 in relazione alla notifica dei primi precetti relativi alle rate di pagamento scadute.

In questo procedimento è stato riunito quello con R.G. 79656/09, sempre di opposizione all'esecuzione, proposto dalle controparti in relazione ai precetti notificati in relazione all'ultima rata scaduta il 28.09.2009.

Si sottolinea che nell'ambito di questo procedimento è stata rigettata l'istanza di controparte volta alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in attesa della definizione del procedimento pendente al Tribunale di Arezzo.

Il provvedimento di rigetto è stato in seguito oggetto di reclamo che ugualmente si è concluso con esito favorevole per Eutelia.

Il 25.01.2010 si era tenuta la prima udienza nella fase di merito e la causa era stata rinviata per la trattazione al 24.05.2010. All'esito di quest'ultima udienza era stata disposta la riunione con altro giudizio di opposizione, concessi i termini ex art. 183 c.p.c. e rinviato all'udienza del 15.11.2010.

Nel frattempo, in seguito a notifica dell'evento interruttivo, il procedimento è stato dichiarato interrotto in data 13.07.2010.

Il ricorso in riassunzione è stato depositato da controparte in data 14.09.2010.

All'udienza del 07.02.2011 l'Avv. Mellaro si è costituito per eutelia in amm. straord.

Su richiesta congiunta di entrambe le parti, il G.I. Dottor Cottone ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. per memorie e la causa è stata rinviata per ammissione mezzi di prova al 16 maggio 2011, h: 12.00

TRIBUN. DI AREZZO

Accertamento negativo del credito - RG 3379/2009 – Trib. di Arezzo – G.U. Dott. Crolla – GIUDIZIO RIASSUNTO – **Prossima udienza 25.11.2011**

Trattasi di processo di cognizione, promosso dalle controparti in data 21.07.2009, avverso Eutelia S.p.a. e Finanziaria Italiana S.p.a., al fine di ottenere l'accertamento negativo del credito vantato da Eutelia.

Dopo una prima udienza tenutasi in data 19.01.2010 il giudice aveva disposto un rinvio al 15.06.2010 per l'ammissione delle prove.

Stante l'avvenuta dichiarazione di insolvenza di Eutelia intervenuta in data 01.06.2010, il processo è stato dichiarato interrotto all'udienza del 15 giugno 2010.

In seguito a ricorso in riassunzione presentato dalle controparti, l'udienza per l'ulteriore trattazione è fissata per il giorno 25.11.2011.

PROCEDIMENTI ESTINTI

Procedimenti estinti - RGE 441/09 (contro Leonardo.it), RGE 439/10 (contro Walter Giacomini), RGE 440/10 (contro Karma) – TERZO PIGNORATO: BANCA GENERALI S.P.A. – Trib. di Trieste – PROCEDIMENTI DICHIARATI IMPROCEDIBILI

Trattatasi di procedimenti espropriativi presso terzi delle azioni di One Italia S.p.A. nei confronti dei 3 debitori, promosso da Eutelia.

In occasione di un accesso presso la residenza del Giacomini (anche sede della Karma), lo stesso avrebbe dichiarato che i titoli azionari erano conservati presso la Banca Generali S.p.a. (ex Banca del Gottardo).

Per questa ragione è stato effettuato un secondo pignoramento delle azioni.

All'udienza del 28 giugno 2010, il giudice, stante l'intervenuta dichiarazione di insolvenza di Eutelia, ha dichiarato la causa improcedibile.